

11. c.c. disp. gen. - Efficacia della legge nel tempo.

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo II Dell'applicazione della legge in generale - Art. 11. Efficacia della legge nel tempo

Art. 11. Efficacia della legge nel tempo.

1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello